CARTELLO INFORMATIVO SU
OPERAZIONI REGOLATE IN CONTANTI PER CASSA

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banco BPM S.p.A.
Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM
Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano. Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona
Telefono Sede Legale: 02.77.001. Telefono Sede Amministrativa: 045.86.75.111
Sito Internet: www.bancobpm.it. E-mail: assistenza.clienti@bancobpm.it
Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065 e all'Albo dei Gruppi Bancari

INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI REGOLATE IN CONTANTI PER CASSA

Le operazioni che possono essere effettuate dal richiedente in contanti, presso la sede e le filiali della Banca, anche senza essere titolare di un conto corrente di corrispondenza, riguardano:

L'**assegno,** ovvero il servizio tramite il quale la Banca:

- paga assegni (bancari, circolari o titoli similari) tratti presso propri sportelli;
- emette assegni circolari.

Prevedono inoltre il regolamento in contanti per cassa le seguenti operazioni di pagamento rientranti in ambito PSD:

a) il **bonifico**, ovvero l'operazione effettuata dalla banca, su incarico di un ordinante, al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario; l'ordinante e il beneficiario di un'operazione possono coincidere;

b) il **bollettino postale**, ovvero il pagamento offerto dalla banca di bollettini premarcati o compilati dal cliente per adempiere le obbligazioni pecuniarie con un creditore che risulti o correntista presso Poste Italiane (vedi elenco disponibile sul sito web di Poste) o convenzionato direttamente con la Banca (vedi elenco "utenze" disponibile in filiale o consultabile online);

c) il **bollettino bancario Freccia**, ovvero l'ordine di incasso attraverso un bollettino precompilato dal creditore. Il debitore lo utilizza per effettuare il pagamento in contanti o con altre modalità presso qualunque sportello bancario, a prescindere dal possesso o meno di un conto corrente. La banca del debitore (banca esattrice) comunica alla banca del creditore (banca assuntrice) l'avvenuto pagamento attraverso apposita procedura interbancaria;

d) la **Ri.Ba.** (ricevuta bancaria), ovvero il servizio di pagamento con cui il beneficiario comunica alla propria banca (banca assuntrice) un ordine all'incasso per ottenere l'accredito di una somma. La banca assuntrice trasmette i dati relativi alla Ri.Ba alla banca del pagatore (banca domiciliataria), la quale provvede ad inviare un avviso di pagamento al pagatore stesso. Il pagatore dispone l'ordine di pagamento presso la propria banca; se il pagatore non dispone l'ordine di pagamento, quest'ultimo non viene effettuato e la banca assuntrice, di norma, comunica l'esito negativo al proprio cliente beneficiario;

e) il **MAV** (pagamento mediante avviso) e il **RAV** (riscossione mediante avviso), ovvero l'ordine di incasso di crediti in base al quale la banca del creditore (banca assuntrice) provvede all'invio di un avviso al debitore, che può effettuare il pagamento presso qualunque sportello bancario (banca esattrice) e, in alcuni casi, presso gli uffici postali. La banca esattrice comunica alla banca assuntrice l'avvenuto pagamento attraverso apposita procedura interbancaria;

f) altri **pagamenti**, quali ad esempio utenze, bollette varie (comprese quelle Cbill/pagoPA), tributi e imposte anche su modello F23 e F24 (fuori ambito PSD).

Nel caso di pagamenti relativi a bollettini (es. postali, Cbill/pagoPA), la contabile generata dalla Banca al termine dell'operazione certifica l'estinzione del debito nei confronti del soggetto creditore.

I **principali rischi** per il cliente sono:

- per i servizi di pagamento ordinati dal pagatore, quelli connessi a disguidi tecnici che impediscono all'ordine impartito di pervenire al beneficiario correttamente e nei tempi previsti;
- per i servizi di pagamento ordinati dal beneficiario, il rischio per il pagatore consiste di non avere provvista sufficiente per far fronte al pagamento.
- per i servizi di pagamento in generale, qualora l'operazione fosse espressa in divisa, quelli connessi al tasso di cambio.

L'ordine di pagamento viene eseguito sulla base dell'identificativo unico fornito dall'ordinante; in caso di mancata corrispondenza tra il numero del conto identificato tramite l'identificativo unico e il nome del beneficiario, la banca accredita il conto corrente corrispondente all'identificativo unico comunicato dall'ordinante.

A titolo di esempio, l'identificativo unico richiesto per l'esecuzione, a seconda delle diverse tipologie di ordini di pagamento, è il seguente:

- bonifico Italia: IBAN;
- bonifico estero: IBAN e BIC;
- bollettino bancario Freccia: IBAN;
- RI.Ba.: numero effetto;
- MAV e RAV: codice di incasso.

CONDIZIONI ECONOMICHE

- IMPOSTA DI BOLLO SU CONTRATTO (UNA TANTUM) 16,00 €

  Applicata alle operazioni (bonifico in uscita, emissione assegni circolari, cambio assegni, pagamento F23 e F24, pagamento ri.ba, pagamento utenze e bollettini vari) di importo superiore a 5.000,00 € effettuate per contanti.

PAGAMENTO NOSTRI ASSEGNI ALLO SPORTELLO

- ASSEGNI BANCARI / CIRCOLARI / DI TRAENZA 3,50 €

EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI – REGOLAMENTO PER CASSA

- COMMISSIONE PER EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI PER CASSA 4,50 €

Commissioni a carico dell'ordinante per rimborso assegni circolari emessi dalla banca "non trasferibili" e denunciati smarriti / sottratti / distrutti

Qualora l'assegno non sia stato presentato per l'incasso e la banca non richieda l'ammortamento del titolo.

- fino a € 51,65 5,16 €
- da € 51,65 a € 516,46 10,33 €
- oltre € 516,46 20,66 €

BONIFICI

Bonifici SEPA in uscita

- BONIFICO SEPA REGOLATO PER CASSA - MASSIMO 7,00 €

Applicate anche ai bonifici soggetti a Reg. UE 1230/2021 e successive modifiche.

Bonifici EXTRA SEPA in uscita

- COMM.PER OPERAZIONI CON NEGOZIAZIONE - PERMILLARE 2,000000 ‰
- COMM.PER OPERAZIONI CON NEGOZIAZIONE - IMP. MINIMO 3,50 €
- BONIFICO EXTRA SEPA IN EURO 15,50 €
- BONIFICO EXTRA SEPA IN DIVISA 20,00 €
- PENALE ASSENZA IBAN/BIC SU BONIFICI EXTRA SEPA 10,00 €

+ spese reclamate dalla banca corrispondente

Bonifici EXTRA SEPA in entrata

- COMM.PER OPERAZIONI CON NEGOZIAZIONE - PERMILLARE 2,000000 ‰
- COMM.PER OPERAZIONI CON NEGOZIAZIONE - IMP. MINIMO 3,50 €
- BONIFICO EXTRA SEPA IN EURO 10,50 €
- BONIFICO EXTRA SEPA IN DIVISA 15,00 €

Tasso di cambio

- TASSO DI CAMBIO SU OPERAZIONI ESPRESSE IN DIVISA E REGOLATE PER CONTANTI
  RILEVATO IL GIORNO DI ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE

Tempi massimi di esecuzione

- BONIFICO SEPA VERSO NOSTRA BANCA DATA OPERAZIONE
- BONIFICO SEPA VERSO ALTRA BANCA 1 GIORNO LAVORATIVO
- BONIFICO EXTRA SEPA – valuta per la banca estera 4 GIORNI LAVORATIVI

Nel calcolo dei giorni valuta lavorativi viene utilizzato il calendario forex.

Altri servizi di pagamento	**Commissioni** *(comprensive di eventuale recupero spese postali)*	**Tempi di esecuzione**
utenze	6,00 € Comprensiva di eventuale recupero spese postali.	data operazione
bollettini postali / CBILL	6,00 € Comprensiva di eventuale recupero spese postali.	data operazione
bollettini Freccia	3,00 €	data operazione
ri.ba. / effetti cartacei nostra banca	3,00 €	data operazione
ri.ba. / effetti cartacei altra banca	10,00 €	data operazione
bollettini MAV	0,00 €	data operazione
bollettini RAV	3,00 €	data operazione
tributi e imposte su modello F23 e modello F24	0,00 €	data operazione

Giornate operative allo sportello

Lunedì	operativa
Martedì	operativa
Mercoledì	operativa
Giovedì	operativa
Venerdì	operativa
Sabato	operativa solo per le filiali aperte
Domenica e Festivi	non operativa

Orario limite di ricezione degli ordini di pagamento (CUT-OFF)

L'orario limite entro il quale è possibile chiedere l'esecuzione o l'annullamento di operazioni (cosiddetto "cut-off"), regolate per contanti, corrisponde all'orario di sportello previsto della Banca e precisamente:

- ore 12.55 per le giornate feriali
- ore 11.15 per le giornate semifestive

Le operazioni impartite oltre i limiti di cut-off sopra esposti non potranno essere accolte e dovranno essere ripresentate allo sportello nella giornata successiva

Note:
Talune filiali, per esigenze specifiche, potrebbero operare con orari differenti dallo standard. Per informazioni consultare il sito bancobpm.it.

ORDINI DI PAGAMENTO – FORMA E MODALITA' PER PRESTARE E REVOCARE IL CONSENSO ALL'ESECUZIONE DI UNA OPERAZIONE DI PAGAMENTO

L'ordine viene trasmesso alla banca su supporto cartaceo e in lingua italiana.
Il consenso si intende prestato nel momento in cui il pagatore trasmette l'ordine di pagamento alla Banca.
Il consenso è revocato con la stessa modalità con la quale l'ordine è stato impartito e la revoca è consentita fino al momento in cui l'ordine non diviene irrevocabile.
La revoca del consenso riferita all'esecuzione di una serie di operazioni impedisce l'esecuzione delle operazioni successive che, se eseguite, sono considerate non autorizzate.
Si considera irrevocabile, salvo quanto disposto di seguito, l'ordine di pagamento dopo che esso sia pervenuto alla banca del pagatore.
Se si tratta di ordini di pagamento per i quali è concordato che l'esecuzione sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione della banca, la revoca degli stessi è consentita non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato.

INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI DI PAGAMENTO

Il cliente ha diritto di richiedere che le informazioni contenute in questo documento gli siano fornite su supporto cartaceo o altro supporto durevole.
Per ogni operazione di pagamento eseguita, la banca mette a disposizione del cliente le informazioni previste dalla normativa di trasparenza bancaria.

OPERAZIONI NON AUTORIZZATE O INESATTE

Il cliente, venuto a conoscenza di una operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, ne ottiene la rettifica solo se comunica per iscritto senza indugio tale circostanza alla banca entro il termine di tredici mesi, decorrente per il pagatore dalla data di pagamento e per il beneficiario dalla data di ricezione delle somme. Tale termine non opera se la banca ha omesso di fornire o di mettere a disposizione le informazioni relative all'operazione di pagamento secondo la disciplina in materia di trasparenza delle condizioni e di requisiti informativi.
Un'operazione di pagamento è eseguita in modo inesatto quando l'esecuzione non è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite dal cliente alla banca.
La banca rimborsa senza indugio al cliente l'importo dell'operazione non autorizzata o eseguita in modo inesatto.
Ogni comunicazione deve essere redatta in lingua italiana.

RECLAMI E PROCEDURE DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie
Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:
- a mezzo lettera con consegna a mano (a fronte del rilascio di "ricevuta") presso una delle filiali del Gruppo BANCO BPM;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:

  Banco BPM S.p.A.

  Gestione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi
- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet: www.bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica scrivendo a: reclam@bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica certificata scrivendo a: reclami@pec.bancobpmspa.it

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro i seguenti termini:
- entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento (Normativa PSD2). In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate

operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo;

- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari o a servizi di investimento
- entro 45 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a contratti e servizi assicurativi (es. polizze assicurative per cui la Banca ha svolto l'attività di intermediario ad esclusione delle polizze del ramo III – unit linked e index linked – e del ramo V – di capitalizzazione – trattate come servizi d'investimento).

L'impegno della Banca è comunque quello di formulare una risposta nei tempi più rapidi possibili.

Qualora il Cliente non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti o se non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo potrà:

A. in caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari

1. **ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF):**
   - se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data dell'1.1.2009;
   - nel limite di Euro 200.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro;
   - se sia stato presentato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
   - se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria.

   Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione o mediazione non va a buon fine o se è stata avviata dall'intermediario e il Cliente non vi ha aderito.
   Il ricorso all'ABF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori, ovvero di procuratore.
   Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti, che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito internet dell'ABF e sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito **www.arbitrobancariofinanziario.it** , chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia, oppure a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

2. **attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):**
   Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.
   Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
   Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito **www.conciliatorebancario.it** nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.
   Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

B. in caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento:

1. **ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):**
   - se il Cliente è retail;
   - se la richiesta ha valore non superiore ad Euro 500.000;

- sia stato avanzato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito, o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria;
- se la controversia riguardi la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari.

Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. E' esclusa la possibilità di ricorso all'ACF se la controversia ha ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra citati o danni di natura non patrimoniale.
Le decisioni dell'ACF non sono vincolanti per le parti, che possono comunque ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito web dell'ACF e dell'intermediario stesso, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale.
Per ulteriori informazioni si può consultare il sito https://www.acf.consob.it

2. **attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):**
   Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.
   Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.
   Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti alle filiali del Gruppo Banco BPM.
   Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

C. in caso di controversie inerenti a contratti e servizi assicurativi:
Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell'esito o se dopo 45 giorni non avesse ricevuto risposta dalla Banca, il Cliente può rivolgersi:

- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it
- ad altro Organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; l'elenco degli Organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Maggiori informazioni sull'argomento potranno essere acquisite da tutta la clientela, consultando anche i siti:
www.consob.it
www.bancaditalia.it
www.giustizia.it

ed i seguenti regolamenti:
- Regolamento Conciliatore Bancario Finanziario
- Regolamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

LEGENDA

BIC (Business Identifier Code)
Codice d'identificazione delle istituzioni finanziarie e delle società, a livello internazionale, avente lo scopo di agevolare l'elaborazione automatizzata dei messaggi scambiati all'interno del circuito Swift

Bollettino bancario "Freccia"
Servizio che consente al debitore, al quale è stato inviato dal creditore un modulo standard di bollettino bancario precompilato dal creditore, di utilizzarlo presso qualsiasi sportello bancario.

Bonifico - SEPA
Con il bonifico SEPA ordinario, la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi SEPA.

Nell'ambito dei bonifici SEPA si distingue il bonifico istantaneo, di cui allo Schema SEPA Instant Credit Transfer, in cui la conferma della messa a disposizione dei fondi avviene in tempo reale, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, entro 10 secondi dal momento della ricezione della conferma dell'Ordine da parte del Prestatore di Servizi di pagamento dell'Ordinante. Una volta ricevuto dalla Banca, l'ordine di bonifico istantaneo non può essere revocato.

Bonifico - extra SEPA
Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi non-SEPA.

CBILL
CBILL è un servizio di CBI Scpa che consente di effettuare il pagamento di utenze e di altri servizi (ad es. imposte, contributi servizi di enti locali, ticket sanitari, ecc.) a favore di soggetti convenzionati sia creditori privati che pubblici.Per l'esecuzione del pagamento è, nei casi più comuni, necessario disporre della bolletta/avviso, con l'evidenza del relativo numero e importo oltre che del soggetto beneficiario. A conferma dell'avvenuto pagamento viene prodotta una ricevuta che riporta, tra l'altro, il codice identificativo dell'operazione, l'importo e la relativa commissione.

Commissioni di intervento
Commissioni applicate per l'elaborazione delle operazioni di pertinenza estero di qualsiasi natura.

Divisa estera
Moneta diversa da quella della banca negoziatrice (ad esempio dollari USA).

Effetti (cambiali o titoli similari)
La cambiale è un titolo di credito che contiene la promessa incondizionata di pagare (pagherò cambiario) oppure di far pagare (cambiale tratta) una determinata somma di denaro. Nella cambiale sono indicati anche la scadenza, il luogo e la persona legittimata all'esercizio del diritto.

IBAN
L'International Bank Account Number, più noto nella forma abbreviata IBAN, è uno standard internazionale utilizzato per identificare un'utenza bancaria. E' un codice di 27 lettere e numeri, composto da CIN, ABI/CAB e numero di conto corrente.
Il codice IBAN (International Bank Account Number) è definito a livello internazionale e consiste in:
2 lettere rappresentanti la Nazione (ad esempio: IT per l'Italia)
2 cifre di controllo
il codice BBAN nazionale.
Per l'Italia il BBAN è stato fissato a 23 caratteri prevedendo un carattere (solo lettera per l'Italia) per il CIN, 5 (numeri) per l'ABI, 5 (numeri) per il CAB e 12 cifre (alfanumeriche) per il conto corrente.

M.A.V.
Il M.A.V. (Pagamento Mediante Avviso) è un servizio di incasso elettronico utilizzato per i pagamenti di importo e scadenza predeterminati. Si tratta di un bollettino prestampato che viene inviato direttamente al domicilio del debitore e contiene l'invito a pagare la somma indicata, presso qualunque sportello bancario abilitato alla riscossione, utilizzando l'apposito modulo ricevuto.

R.A.V.
Il R.A.V. (Riscossione Mediante Avviso) è un tipo di bollettino utilizzato dai concessionari che trattano la riscossione di somme iscritte a ruolo. E' con tale specifica tipologia di bollettini che vengono riscosse la maggior parte delle sanzioni per violazioni del codice della strada (le comuni multe), le tasse sulle concessioni governative, sulla nettezza urbana e molti altri tributi.

RiBa - Ricevuta Bancaria Elettronica
Ordine di incasso disposto dal creditore alla propria banca (banca assuntrice) e da quest'ultima trasmesso, attraverso un'apposita procedura interbancaria, alla banca domiciliataria la quale provvede a inviare un avviso di pagamento al debitore.
Il pagamento presso la banca domiciliataria può avvenire con modalità diverse dall'addebito in conto.

Spese SHA / OUR / BEN
Sui bonifici internazionali il cliente ordinante ha la facoltà di indicare l'opzione di addebito delle spese relative all'operazione:
- con il codice SHA, la banca dell'ordinante e quella del beneficiario addebitano al rispettivo cliente le spese di propria competenza;
- con il codice OUR, le spese della banca dell'ordinante e quelle della banca del beneficiario sono a carico dell'ordinante;
- con il codice BEN, le spese della banca del beneficiario e quelle della banca dell'ordinante sono a carico del beneficiario.

Le opzioni OUR e BEN sono applicabili quando almeno uno dei Prestatori di Servizi di Pagamento coinvolti nell'operazione sia al di fuori dell'ambito EEA. Resta salva, anche per operazioni in ambito EEA, la possibilità di prevedere forme di esenzione dall'applicazione di spese per l'accredito di somme, ivi inclusi gli emolumenti a favore di pensionati e di lavoratori dipendenti.

Tasso di cambio
(fonte di riferimento)
Indica la fonte di riferimento del tasso di cambio (ad esempio, listino cambi presso la filiale).

Utenze
Il servizio consente il pagamento delle fatture/bollette emesse da creditori in virtù di una convenzione in essere con la Banca (vedi elenco disponibile in filiale e/o consultabile online). In questi casi la commissione a carico del soggetto pagatore può risultare più favorevole rispetto a quanto previsto dal contratto del c/c di addebito o dal listino in vigore per le operazioni regolate in contanti per cassa.

Valuta Forex
Valuta internazionale di regolamento corrispondente a 2 giorni lavorativi internazionali.

pagoPA
PagoPA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. Tramite PagoPA gli utenti (cittadini) possono effettuare i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata direttamente sul sito o sull'applicazione mobile dell'Ente o attraverso i canali sia fisici che online messi a disposizione dai Prestatori di Servizi di Pagamento (tra cui la Banche) anche tramite il servizio CBILL.